
[Mostra rif. normativi](#)

Emendamenti di Commissione relativi al DDL n. 344

NT1

BARBOLINI, SAIA, relatori

Capo I

PRINCIPI GENERALI

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, terzo comma, della Costituzione, le forme di coordinamento tra lo Stato e le Regioni nelle materie di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera h), della Costituzione.

2. La presente legge reca altresì disposizioni per la polizia locale, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione.

3. I Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato, nell'ambito delle rispettive competenze e sulla base degli accordi di cui all'articolo 4, concorrono a realizzare politiche integrate per la sicurezza delle persone e delle comunità.

4. La presente legge si applica alle Regioni a statuto speciale e alle province autonome di Trento e di Bolzano, in conformità con gli statuti speciali e le relative norme di attuazione, nonché con la disposizione di cui all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3.

Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per politiche locali per la sicurezza, le azioni dirette al mantenimento e miglioramento delle condizioni di ordinata e civile convivenza e di coesione sociale nelle città e nel territorio regionale, esercitate attraverso le competenze proprie dei Comuni, delle Province, delle Città Metropolitane e delle Regioni;

b) per politiche integrate per la sicurezza, le azioni volte ad integrare le politiche locali per la sicurezza poste in essere dagli Enti Locali e le responsabilità dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza.

Capo II

POLITICHE INTEGRATE PER LA SICUREZZA

Art. 3.

(Promozione delle politiche integrate per la sicurezza)

1. Il Sindaco, il Presidente della Provincia e il Presidente della Città Metropolitana, nell'ambito delle rispettive attribuzioni:

- a) promuovono, d'intesa con il Prefetto, gli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2;
- b) dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione della polizia locale con le Forze di polizia statali per specifiche operazioni o a seguito degli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 2.

2. Il Ministro dell'interno, d'intesa con i Presidenti delle Regioni interessate, ovvero su richiesta degli stessi, può altresì promuovere la conclusione di accordi quadro per il coordinamento, nei territori regionali, delle politiche integrate per la sicurezza.

Art. 4.

(Accordi in materia di politiche integrate
per la sicurezza)

1. I Comuni, anche in forma associata, le Province e le Città Metropolitane possono stipulare accordi locali con il Prefetto del capoluogo di provincia, nei seguenti campi di intervento:

- a) scambio informativo e realizzazione di sistemi informativi integrati;
- b) interconnessione, a livello territoriale, delle sale operative della polizia locale con le sale operative delle Forze di polizia dello Stato e regolamentazione per l'utilizzo in comune di sistemi di sicurezza tecnologica finalizzati al controllo delle aree e delle attività a rischio;
- c) collaborazione tra le Forze di Polizia dello Stato e le polizie locali ai fini del controllo del territorio, anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza e delle eventuali attività di pattugliamento appiedato;
- d) coordinamento tra attività di polizia locale e attività di prevenzione della criminalità, anche attraverso specifici piani di intervento;
- e) formazione e aggiornamento professionale integrati tra operatori della polizia locale, delle Forze di polizia dello Stato ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza.

2. Gli accordi di cui al comma 1 possono altresì riguardare i seguenti campi di intervento:

- a) cooperazione per la partecipazione ad iniziative e progetti promossi dall'Unione europea;
- b) coordinamento tra politiche di programmazione e gestione del territorio e politiche di prevenzione della criminalità;
- c) comunicazione pubblica ai fini della promozione di una cultura del dialogo e della legalità;
- d) ogni altra attività ritenuta funzionale alla realizzazione delle politiche integrate di sicurezza.

3. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi di sussidiarietà ed adeguatezza, possono stipulare accordi con il Ministero dell'interno nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2.

Art. 5.

(Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza)

1. I soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui ai commi 1 e 3 dell'articolo 4 procedono, con cadenza almeno annuale, alla verifica dello stato di attuazione degli accordi stessi.

2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti di cui al comma 1 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi adottati ai sensi dell'articolo 4, commi 1 e 3.

3. Alla verifica di cui al comma 1 possono concorrere, previa intesa tra i sottoscrittori degli accordi, anche altri soggetti pubblici o associazioni interessati ai singoli interventi in discussione.

Art. 6.

(Attività di informazione a livello territoriale)

1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza, i Comuni, le Province, le Città Metropolitane, le Regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, si scambiano reciproche informazioni sui principali aspetti delle attività di propria competenza, ed in particolare sulle caratteristiche degli illeciti e dei fenomeni che generano degrado e insicurezza.

Art. 7.

(Conferenza regionale)

1. In ogni Regione si svolge, con cadenza almeno annuale, una Conferenza regionale in materia di sicurezza integrata.

2. La Conferenza regionale, presieduta dal Ministro dell'interno quale autorità nazionale di pubblica sicurezza, o da un suo delegato, è convocata dallo stesso Ministro, previa intesa con il Presidente della Regione in merito alla definizione dell'ordine del giorno. Il Ministro dell'Interno e il Presidente della Regione individuano i soggetti che partecipano alla Conferenza.

Capo III

NORME PER IL COORDINAMENTO TRA LE FORZE DI POLIZIA DELLO STATO E LA POLIZIA LOCALE

Art. 8.

(Funzioni di polizia locale)

1. Al fine di tutelare l'ordinata e civile convivenza e la qualità della vita locale, le funzioni di polizia locale comprendono l'insieme delle attività di prevenzione e contrasto delle situazioni e dei comportamenti che violano le leggi statali e regionali, ovvero i regolamenti locali.

2. Il personale che svolge servizio di polizia locale, nell'ambito del territorio di appartenenza, ovvero di quello degli enti associati, esercita le seguenti funzioni:

- a) polizia amministrativa locale;
- b) polizia edilizia;
- c) polizia commerciale e tutela del consumatore;
- d) polizia ambientale e ittico-venatoria;
- e) polizia stradale ai sensi dell'articolo 12, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dal comma 3, lettera a), dell'articolo 25 della presente legge;
- f) polizia giudiziaria, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;
- g) ausiliarie di pubblica sicurezza;
- h) vigilanza sull'osservanza dei regolamenti, delle ordinanze e dei provvedimenti amministrativi;
- i) vigilanza sull'integrità e sulla conservazione del patrimonio pubblico;
- l) polizia tributaria limitatamente alle attività ispettive di vigilanza relative ai tributi locali;

- m) gestione di servizi d'ordine, di vigilanza, d'onore e di scorta, necessari all'espletamento delle attività istituzionali del Comune, della Provincia o della Città Metropolitana;
- n) cooperazione nel soccorso in caso di pubbliche calamità e privati infortuni;
- o) supporto alle attività di controllo spettanti agli organi preposti alla vigilanza in materia di lavoro e sicurezza sui luoghi di lavoro;
- p) segnalazione alle autorità competenti di disfunzioni e carenze dei servizi pubblici;
- q) informazione, accertamento, monitoraggio e rilevazione dei dati connessi alle funzioni istituzionali o comunque richiesti da autorità competenti;
- r) predisposizione di servizi, nonché di collaborazione alle operazioni di protezione civile di competenza dei Comuni, delle Province e delle Città Metropolitane.

3. Le funzioni di polizia locale spettano ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane in conformità all'articolo 118, primo comma, della Costituzione. Lo Stato e le Regioni provvedono con legge a conferire le funzioni necessarie all'attuazione dell'articolo 118, secondo comma, della Costituzione. Sono comunque fatte salve, fino all'adozione di una diversa disciplina, le disposizioni di legge vigenti relative all'attribuzione di specifiche funzioni di polizia amministrativa locale.

4. Le funzioni di polizia amministrativa locale consistenti in attività di accertamento di illeciti amministrativi e nell'irrogazione delle relative sanzioni competono ai Comuni, alle Province e alle Città Metropolitane.

5. L'accesso agli atti adottati nell'esercizio delle funzioni di polizia locale è disciplinato dall'articolo 24, comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, come modificato dall'articolo 25, comma 4, della presente legge.

Art. 9.

(Qualifiche del personale di polizia locale)

1. Le funzioni di polizia locale sono svolte dagli agenti, dai sottufficiali addetti al controllo (sovrintendenti), dagli ufficiali addetti al coordinamento e controllo (ispettori), dagli ufficiali responsabili di area (commissari) e dai Comandanti dei Corpi di polizia locale.
2. Le qualifiche di cui al comma 1 sono conferite dal Sindaco o dal Presidente della Provincia o della Città Metropolitana all'atto dell'assunzione in ruolo.
3. Le qualifiche di cui al comma 1 sono comprensive della qualità di:
 - a) agente di polizia giudiziaria, riferita agli agenti di polizia locale ai sensi dell'articolo 57, comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, o di ufficiale di polizia giudiziaria riferita ai comandanti, ai responsabili di area, agli addetti al coordinamento e controllo e agli addetti al controllo ai sensi dell'articolo 57, comma 1, lettera b-bis) del medesimo codice, come modificato dall'articolo 25, comma 2, della presente legge;
 - b) agente di pubblica sicurezza, secondo la procedura di cui al comma 4;
 - c) agente di polizia tributaria, limitatamente alle attività di vigilanza relative ai tributi locali.
4. Il prefetto conferisce al personale della polizia locale, su indicazione del Sindaco, del Presidente della Provincia o del Presidente della Città Metropolitana, la qualità di agente di pubblica sicurezza entro sessanta giorni dalla relativa comunicazione, dopo aver accertato il possesso dei seguenti requisiti:
 - a) godimento dei diritti civili e politici;
 - b) non aver reso dichiarazione di obiezione di coscienza o averla revocata con le modalità previste dalla normativa vigente;
 - c) non aver subito condanna a pena detentiva per delitto non colposo o non essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
 - d) non essere stato espulso dalle Forze armate o dai Corpi militarmente organizzati o destituito o licenziato per giusta causa o giustificato motivo soggettivo da pubblici uffici.
5. Il prefetto dichiara la perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza qualora

accerti il venir meno di alcuno dei requisiti di cui al comma 4.

6. In caso di perdita della qualità di agente di pubblica sicurezza ai sensi del presente articolo il Sindaco, il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana dichiarano la perdita delle qualifiche di operatore di polizia locale di cui al comma 1.

7. Il Sindaco o i Presidenti della Provincia o della Città Metropolitana, comunicano tempestivamente al Prefetto gli elenchi dei soggetti di cui al comma 1, nonché le revoche di cui al comma 6.

8. Ai fini della uniforme qualificazione del personale delle polizie locali le Regioni provvedono a disciplinare l'effettuazione di uno specifico corso, con superamento di prova finale, diversificato per le qualifiche di cui al comma 1, da tenersi entro il termine del periodo di prova.

9. Il Comandante della polizia locale è responsabile verso il Sindaco o il Presidente della Provincia o il Presidente della Città Metropolitana o il presidente dell'ente in forma associativa fra enti locali, della disciplina, dell'addestramento, della formazione e dell'impiego tecnico operativo degli appartenenti alla polizia locale. Gli operatori di polizia locale sono tenuti ad eseguire le direttive impartite dai superiori gerarchici nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi.

10. Al personale della polizia locale competono esclusivamente le funzioni e i compiti previsti dalla presente legge, dalla legge regionale e dal regolamento del corpo. I distacchi e i comandi possono essere consentiti solo ed esclusivamente se rientrano nelle funzioni di polizia locale e purché la disciplina rimanga quella dell'organizzazione di appartenenza; la mobilità esterna tra enti diversi è consentita solo su richiesta del lavoratore e previo nulla osta delle amministrazioni interessate.

Art. 10.

(Esercizio delle funzioni di polizia locale)

1. Ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera p), della Costituzione, i Comuni singoli e associati, le Province e le Città Metropolitane sono titolari delle funzioni di polizia locale connesse alle competenze loro attribuite dalle Regioni e dallo Stato. A tal fine costituiscono corpi di polizia locale, a carattere municipale, intercomunale o provinciale.

2. Il Sindaco, il Presidente della Provincia, il Presidente dell'organo esecutivo della Città Metropolitana o dell'ente in forma associativa fra enti locali, nell'esercizio delle funzioni di competenza, impartiscono direttive e vigilano sul funzionamento del servizio di polizia locale e adottano i provvedimenti previsti dalle leggi e dai regolamenti.

3. In materia di polizia amministrativa locale, fatto salvo quanto previsto ai sensi del comma 1, resta ferma la potestà legislativa regionale secondo quanto previsto dall'articolo 117, quarto comma, della Costituzione. Tale competenza si esercita anche in ordine ai requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione, anche in forma associata, dei corpi di polizia locale.

4. L'autorità Giudiziaria, anche in ottemperanza ad appositi accordi con il Sindaco o il Presidente della Provincia o della Città Metropolitana, si avvale del personale della polizia locale. In tal caso il personale di polizia locale dipende operativamente dalla competente Autorità Giudiziaria.

5. Qualora l'Autorità Giudiziaria, ai sensi del comma 4, disponga, con proprio provvedimento, che il personale della polizia locale svolga per determinate e specifiche indagini attività al di fuori del territorio di competenza, eventuali spese aggiuntive conseguenti alla missione stessa sono poste immediatamente a carico del Ministero della Giustizia.

6. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, della legge 26 marzo 2001, n. 128, nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c), della presente legge il personale della polizia locale dipende dalla competente autorità di pubblica sicurezza, nel rispetto delle intese intercorse e per il tramite del Comandante della polizia locale.

7. Gli accordi di cui all'articolo 4 prevedono le modalità di cooperazione delle polizie locali con quelle nazionali per tutelare la sicurezza locale, la sicurezza pubblica e l'ordinata e civile convivenza delle comunità.

8. Durante il servizio sono ammesse operazioni esterne all'ambito territoriale di competenza, di iniziativa dei singoli, esclusivamente in caso di necessità dovuta alla flagranza dell'illecito commesso nel territorio di appartenenza.

9. Ferma restando la disciplina regionale per le missioni del personale della polizia locale nel territorio regionale per l'esercizio delle funzioni di polizia amministrativa locale, possono essere effettuate missioni esterne al territorio regionale esclusivamente:

a) per finalità di collegamento o di rappresentanza;

b) per soccorso in caso di calamità e disastri, d'intesa fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni;

c) in ausilio delle altre polizie locali, in particolari occasioni stagionali o eccezionali, previa stipula di appositi accordi fra le amministrazioni interessate e previa comunicazione al Prefetto competente nel territorio in cui si esercitano le funzioni.

Art. 11.

(Regolamenti del servizio di polizia locale)

1. I Comuni, le Province e le Città Metropolitane definiscono con proprio regolamento l'organizzazione della polizia locale nel rispetto dei parametri individuati dalle Regioni.

2. I regolamenti degli Enti locali di cui al comma 1 sono comunicati al Ministero dell'interno per il tramite del Prefetto del capoluogo di provincia.

Art. 12.

(Funzioni e compiti delle Regioni)

1. Al fine di definire requisiti unitari per l'istituzione e l'organizzazione dei corpi di polizia locale, nonché per la qualificazione del personale, le regioni, nell'ambito della propria potestà legislativa in materia di polizia amministrativa locale, ai sensi dell'articolo 117, quarto comma, della Costituzione, disciplinano:

a) l'ordinamento della polizia locale;

b) le modalità e i tempi per l'istituzione dei Corpi di polizia locale, individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di operatori necessari per la costituzione del corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a quindici operatori, escluso il Comandante;

c) le caratteristiche dei mezzi e degli strumenti operativi, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 17;

d) le caratteristiche delle uniformi e dei distintivi di grado per gli operatori di polizia locale della stessa regione, nonché i criteri generali concernenti l'obbligo e le modalità d'uso. Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia dello Stato. Sulle uniformi deve essere riportata in modo visibile l'indicazione dell'ambito territoriale di esercizio delle funzioni;

e) le caratteristiche dei distintivi di riconoscimento diversi dai distintivi di grado, ivi compresi quelli derivanti dall'anzianità di servizio, da meriti sportivi, da atti di eroismo, rilasciati da associazioni riconosciute o con atti di pubbliche amministrazioni;

f) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale neo assunto e di quello già in servizio, mediante la costituzione di strutture formative regionali o interregionali di polizia locale.

2. Le strutture formative di cui al comma 1, lettera f), garantiscono la formazione di cui all'articolo 9, comma 8, e all'articolo 15, comma 3; organizzano inoltre corsi periodici di preparazione ai concorsi per le assunzioni nella polizia locale; detti corsi possono essere anche interregionali.

3. Per il perseguimento delle finalità di cui al comma 1, possono essere definiti altresì accordi in sede di Conferenza delle regioni e delle province autonome.

Art. 13.

(Funzioni associate di polizia locale)

1. Al fine di favorire il raggiungimento dei requisiti organizzativi di cui all'articolo 12, comma 1, lettera b), le Regioni promuovono e disciplinano l'istituzione di Corpi di polizia locale intercomunale in forma associata.
2. Qualora i comuni con meno di quindici addetti alla polizia locale non provvedano ad associarsi, ai sensi del comma 1, le Regioni disciplinano le modalità di esercizio del servizio, eventualmente prevedendo l'attribuzione alla Provincia di quelle funzioni di polizia locale che non possono essere adeguatamente esercitate dai Comuni, previa stipula di apposito accordo fra il Presidente della Provincia e il Sindaco del Comune interessato.
3. Della costituzione degli accordi di cui al comma 2 e della cessazione dei loro effetti è data tempestiva comunicazione al Prefetto.

Art. 14.

(Enti locali diversi dai Comuni e dalle Province)

1. Gli enti locali diversi dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, nonché gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, svolgono le funzioni di polizia locale di cui sono titolari, istituendo appositi Corpi nel rispetto della disciplina di cui alla presente legge.

Art. 15.

(Elenchi di evidenza pubblica dei Comandanti)

1. Le Regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi regionali di evidenza pubblica dei Comandanti dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 9, comma 1, e degli idonei allo svolgimento della funzione.
2. L'incarico di comandante, individuato ai sensi della vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego, può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza con riferimento ai compiti specifici affidati, scelto tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1.
3. L'idoneità di cui al comma 1 si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo organizzato dalle Regioni e disciplinato dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
4. In sede di prima applicazione sono considerati idonei:
 - a) i comandanti dei corpi di polizia municipale di cui all'articolo 7, comma 1, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
 - b) i dirigenti di polizia locale inquadrati nella relativa pianta organica.

Art 16.

(Ausiliari del traffico e della sosta)

1. Il comma 133 dell'articolo 17 della legge 15 maggio 1997, n. 127, si interpreta nel senso che al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone spettano le funzioni previste dal comma 132 del medesimo articolo per i dipendenti comunali, e cioè le funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia di sosta e di fermata previste dagli articoli 6, 7, 40, 157, 158 e 188 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni.
2. Al fine di migliorare la circolazione stradale nei centri abitati e di ottimizzare i tempi di

percorrenza del trasporto pubblico locale, garantendo la libera disponibilità di vie e corsie ad esso riservate, il personale di cui al comma 1 può altresì disporre la sanzione accessoria della rimozione del veicolo del trasgressore ai sensi dell'articolo 159 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni. Il suddetto personale può accertare e contestare violazioni relative alla circolazione lungo le vie e corsie riservate a determinate categorie di utenti, nonché alle fermate e alla sosta in aree riservate a particolari categorie di utenti, come disciplinate dai regolamenti comunali in tema di occupazione di spazi e aree pubbliche.

3. Il personale di cui al comma 132 dell'articolo 17 della legge n. 127 del 1997, appartenente a società di gestione dei parcheggi, procede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni di cui agli articoli 6, 7, 157 e 158 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, limitatamente alle aree oggetto di concessione e alle parti di strada di immediata adiacenza delle aree in questione. Ai fini dell'applicazione dell'articolo 17, comma 132, della legge n. 127 del 1997, per aree oggetto di concessione si intendono le aree di circolazione, comunque limitrofe a quelle destinate al parcheggio.

4. Il personale di cui ai commi precedenti provvede all'accertamento e alla contestazione delle violazioni ivi previste, mediante la redazione e la sottoscrizione del verbale di accertamento nelle forme e con le modalità previste dal decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e con l'efficacia probatoria di cui agli articoli 2669 e 2700 del codice civile.

5. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente dal Comandante della polizia locale.

Art. 17.

(Armamento del personale della polizia locale)

ipotesi A:

1. Il personale appartenente alla polizia locale al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza porta le armi di cui è dotato.

ipotesi B:

1. Gli operatori di polizia locale portano le armi in dotazione nel territorio dell'ente o degli enti associati, secondo quanto stabilito dal regolamento di cui al comma 2, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio.

2. Con regolamento adottato dal Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, entro sessanta giorni alla data di entrata in vigore della presente legge, previa intesa in sede di Conferenza Unificata, sono stabiliti:

a) i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per l'affidamento delle armi agli operatori di polizia locale;

b) il numero e la tipologia delle armi in dotazione;

c) i casi di divieto di detenzione delle armi;

d) le modalità di tenuta e custodia delle armi;

e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi presso i poligoni autorizzati.

3. Gli operatori di polizia locale sono dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come armi. Per strumenti di autotutela, che hanno scopi e natura esclusivamente difensiva, si intendono, tra gli altri, il casco protettivo, il giubbotto antiproiettili, lo spray, il bastone estensibile e il cuscino per TSO.

Art. 18.

(Patente di servizio e veicoli targati polizia locale)

1. La patente di servizio è obbligatoria per condurre i veicoli in dotazione ai Corpi di polizia

locale.

2. Ai veicoli in dotazione alla polizia locale sono rilasciate speciali targhe di immatricolazione, identificative dell'appartenenza alla polizia locale, che si possono condurre solo con la patente di servizio. I veicoli in dotazione alla polizia locale sono esentati dal pagamento delle tasse di immatricolazione ed automobilistiche e del pedaggio autostradale.

Art. 19.

(Concessione radio e numero telefonico unico nazionale)

1. Gli apparati radiotrasmettenti dei Corpi di polizia locale sono esentati dal pagamento del canone di concessione delle frequenze radio.

2. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, da emanare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, è individuato d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, un numero unico nazionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali ed è disciplinato il suo utilizzo. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le chiamate originate dalle reti telefoniche fisse e mobili verso il numero unico di cui al precedente periodo devono essere trasferite, a cura dei singoli operatori telefonici, ai centralini dei Comuni sul cui territorio hanno origine, per l'inoltro alle polizie locali competenti per territorio o a punti equivalenti, definiti dalle Regioni stesse, comprensive delle informazioni necessarie al successivo instradamento alle sale operative delle Forze di polizia locali.

Art. 20.

(Disposizioni in materia di contrattazione)

ipotesi A:

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo il comma 1-ter è inserito il seguente:

"1-quater. In deroga all'articolo 2, commi 2 e 3, il personale, anche dirigenziale, della polizia locale è disciplinato secondo autonome disposizioni ordinamentali."

2. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per la disciplina dei contenuti del rapporto di impiego del personale di cui al comma 1-quater dell'articolo 3 del decreto legislativo n. 165 del 2001, introdotto dal comma 1 del presente articolo, e del relativo trattamento economico, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:

a) istituzione di un autonomo comparto di contrattazione con la previsione nel suo ambito di due procedimenti, da attivare con cadenza triennale per gli aspetti giuridici ed economici, uno per il personale attualmente inquadrato nelle qualifiche dirigenziali e l'altro per il restante personale, distinti anche con riferimento alla partecipazione delle organizzazioni sindacali rappresentative, diretti a disciplinare determinati aspetti del rapporto di impiego. I contenuti dell'accordo nazionale che conclude ciascun procedimento sono recepiti con decreto del Presidente della Repubblica;

b) per ciascun procedimento, definizione della composizione della delegazione trattante di parte pubblica; previsione che la delegazione trattante di parte sindacale sia composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, secondo le previsioni e le procedure di cui agli articoli 42 e 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165;

c) per ciascun procedimento, definizione delle materie demandate alla disciplina del procedimento contrattuale, tenuto conto delle materie demandate dalle vigenti disposizioni di legge ai procedimenti negoziali per la disciplina del rapporto di impiego del personale in regime di diritto pubblico.

ipotesi B:

1. Il rapporto di lavoro del personale di polizia locale è disciplinato dai contratti collettivi nazionali di lavoro ai sensi del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. In sede di contratto

collettivo nazionale sono individuate le procedure per garantire agli operatori dei corpi intercomunali di polizia locale uniformità di trattamento.

2. In sede di contrattazione sono adottate apposite misure in grado di valorizzare le specificità delle strutture di polizia locale e l'articolazione funzionale del relativo personale. A tal fine, ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nell'ambito del comparto di riferimento sono costituite apposite sezioni, una per il personale dirigenziale e una per quello non dirigenziale, cui sono destinate risorse finanziarie proprie. Dette sezioni sono disciplinate in conformità all'articolo 42, comma 10, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, anche per quanto riguarda l'istituzione di specifici collegi elettorali. I criteri generali di rappresentatività di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, si applicano all'interno della sezione.

3. Qualora sia istituito un corpo intercomunale, la contrattazione integrativa per la polizia locale, al fine di garantire l'omogeneità di trattamento, si svolge al livello della relativa struttura intercomunale.

4. Al fine di garantire le specificità della polizia locale e della relativa articolazione funzionale, nel rispetto dei principi dettati dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la contrattazione integrativa per la polizia locale è basata su una quota di salario accessorio definita dal contratto collettivo nazionale, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.

Art. 21.

(Norme previdenziali e assicurative)

1. Al personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 9 si applicano, in materia previdenziale, assistenziale e infortunistica, le disposizioni previste per il personale delle Forze di polizia statali. Nei procedimenti a carico dei medesimi soggetti per fatti compiuti in servizio e relativi all'uso delle armi o di altro mezzo di coazione fisica si applica l'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152. Si applica, altresì, la disciplina vigente per le Forze di polizia statali in materia di speciali elargizioni e di riconoscimenti per le vittime del dovere e per i loro familiari.

2. Al personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 9 è corrisposta un'indennità di polizia locale, articolata per livelli di responsabilità, pensionabile, a valere su un apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'interno, nella misura determinata dai contratti collettivi nazionali di lavoro. Le indennità di vigilanza previste alla data di entrata in vigore della presente legge confluiscono nell' indennità di polizia locale.

3. Ai sensi dell'articolo 40 del testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta un apposito decreto al fine di istituire una specifica classe di rischio per il personale di polizia locale cui sono attribuite le qualifiche di cui all'articolo 9, adeguata ai compiti da esso svolti ed equivalente al trattamento previsto per gli appartenenti alla Polizia di Stato.

Art. 22.

(Accesso alle banche dati del Ministero dell'interno, del Pubblico Registro Automobilistico, della Direzione generale della motorizzazione civile e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura)

1. All'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, dopo il secondo comma sono inseriti i seguenti:

«L'accesso ai dati e alle informazioni di cui al primo comma è altresì consentito agli agenti e ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti alla polizia locale debitamente autorizzati, ai sensi dell'articolo 11, con apposito regolamento di attuazione.

Il regolamento di cui al terzo comma garantisce comunque l'accesso ai dati relativi ai veicoli rubati, ai documenti di identità rubati o smarriti, alle informazioni concernenti i permessi di

soggiorno rilasciati e rinnovati, ai precedenti penali nonché ai provvedimenti amministrativi e penali pendenti riguardanti persone o cose.

Gli appartenenti alla polizia locale conferiscono al Centro elaborazione dati del Dipartimento della Pubblica Sicurezza, senza ritardo, le notizie e le informazioni acquisite nel corso delle attività di prevenzione e repressione dei reati nonché di quelle amministrative, secondo modalità tecniche individuate con il regolamento di attuazione di cui al terzo comma».

2. Il regolamento di attuazione di cui al terzo comma dell'articolo 9 della legge 1° aprile 1981, n. 121, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è adottato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

3. Il comma 1 dell'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, è sostituito dal seguente:

«1. Gli operatori di polizia locale accedono gratuitamente ai sistemi informativi automatizzati del Pubblico Registro Automobilistico, della Direzione Generale della Motorizzazione Civile e delle Camere di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura».

Capo IV

NORME FINANZIARIE, TRANSITORIE E FINALI

Art. 23.

(Disposizione finanziaria)

1. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un fondo per l'attuazione degli interventi di competenza del Ministero stesso per effetto degli accordi di cui all'articolo 4, nonché, fino all'attuazione dell'articolo 119 della Costituzione in materia di federalismo fiscale, per quanto previsto dall'articolo 119, terzo comma, della Costituzione. Per la dotazione del fondo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012.

2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, pari a tre milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.

Art. 24.

(Disposizioni finali e transitorie)

1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni adeguano la propria normativa alle disposizioni ivi contenute.

2. Il personale di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9, mantiene le funzioni e le qualifiche possedute, fermo restando quanto previsto dal comma 3 del presente articolo.

3. Il personale di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, che ha esercitato il diritto di obiezione di coscienza e che non intende revocarla, viene trasferito ad altro servizio dell'ente di appartenenza, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, conservando categoria e posizione economica.

4. Al personale di polizia locale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge spetta la patente di servizio di cui all'articolo 18, che viene rilasciata entro sessanta giorni dalla predetta data anche per il personale a tempo determinato.

5. In sede di prima applicazione della presente legge, la qualifica di addetti al coordinamento e al controllo è attribuita alle figure inquadrati nella categoria "D" del vigente contratto collettivo nazionale di lavoro, in analogia all'attuale formulazione della legge 7 marzo 1986, n. 65;

6. I Comandanti dei Corpi di Polizia Municipale che confluiscono in un Corpo intercomunale di Polizia Locale ai sensi dell'articolo 10, comma 1, mantengono i rispettivi distintivi di grado.

Art. 25.

(Abrogazioni e ulteriori modificazioni legislative)

1. La legge 7 marzo 1986, n. 65, è abrogata.

2. All'articolo 57 del codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1, dopo la lettera b), è inserita la seguente:

«b-bis) i comandanti, i responsabili di area, gli addetti al coordinamento e controllo e gli addetti al controllo appartenenti alla polizia locale»;

b) al comma 2, lettera b), le parole: ", nell'ambito territoriale dell'ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio" sono sostituite dalle seguenti: "gli agenti di polizia locale".

3. All'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, dopo le parole: "delle forze armate e di polizia" sono aggiunte le parole: "dello Stato e della polizia locale";

4. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 12, comma 1:

1) la lettera d-bis) è abrogata;

2) la lettera e) è sostituita dalla seguente: "e) alla Polizia locale";

b) all'articolo 208, comma 2, le parole: «e del Corpo forestale dello Stato» sono sostituite dalle seguenti: «del Corpo forestale dello Stato e della Polizia locale».

5. All'articolo 24, comma 6, lettera c), della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole "dell'ordine pubblico" sono inserite le seguenti "e della sicurezza urbana";

b) dopo le parole: "all'attività di polizia giudiziaria e di conduzione delle indagini" sono aggiunte le seguenti: "e alle attività di polizia locale".

6. All'articolo 15, comma 7, della legge 8 luglio 1998, n. 230, dopo le parole: "nella Polizia di Stato," sono inserite le seguenti: "nella Polizia locale,".

7. All'articolo 20, secondo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, dopo le parole: "e del Corpo forestale dello Stato" sono inserite le seguenti: "e dal Comandante della polizia locale del Comune capoluogo".

Emendamenti al nuovo testo

1.1

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Sostituire i commi 1, 2 e 3 con i seguenti:

« 1. La Repubblica pone la sicurezza urbana tra le condizioni primarie per un ordinato svolgimento della vita civile e sociale, favorendo, in osservanza del principio di leale collaborazione, il coordinamento delle azioni volte alla realizzazione delle politiche di sicurezza individuate nella presente legge.

2. La presente legge detta disposizioni per il conferimento e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ordine pubblico e sicurezza, ad esclusione della polizia amministrativa locale (Articolo 117, comma 2, lettera h) della Costituzione), difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi (Articolo 117, comma 2, lettera d) della Costituzione), funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane (Articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione).

3. La presente legge disciplina, ai sensi dell'articolo 118, comma terzo della

Costituzione, le forme di coordinamento fra Stato, regioni ed enti locali nelle materie di cui all'articolo 117 comma secondo lettera h) della Costituzione.

3-bis. Nelle materie di cui al comma 1, la presente legge promuove il coordinamento degli interventi statali, regionali e locali per la realizzazione di politiche integrate per la sicurezza urbana» .

1.2

MOLINARI

Sostituire il comma 4, con il seguente:

« 4. Rimangono ferme le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano in conformità ai relativi statuti speciale e alle correlative norme di attuazione, nonché all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3» .

2.1

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Sostituire l'articolo, con il seguente:

« Art. 2.

(Definizioni)

1. Ai fini della presente legge si intendono:

a) per pubblica sicurezza il complesso degli interventi e delle azioni preordinate alla tutela della collettività, intesa come mantenimento dell'ordine pubblico e garanzia dell'incolumità pubblica, attraverso la tutela dei beni e degli interessi primari sui quali si regge l'ordinata convivenza civile. Le funzioni di pubblica sicurezza comprendono le misure repressive e preventive dirette al mantenimento dell'ordine pubblico e si riferiscono alle attività volte alla prevenzione dei reati ed al antenimento dell'ordine pubblico;

b) per ordine pubblico il complesso dei beni giuridici fondamentali e degli interessi pubblici primari sui quali, in base alla costituzione ed alle leggi ordinarie, si regge l'ordinata convivenza dei consociati nelle rispettive comunità;

c) per polizia amministrativa locale il complesso delle attività di prevenzione o repressione dirette ad evitare danni e pregiudizi che possono essere arrecati a persone o cose nello svolgimento di attività ricomprese in materia di competenza regionale;

d) per sicurezza urbana il complesso degli interventi e delle azioni finalizzate a promuovere un ordinato svolgimento della vita civile nei contesti urbani ed extraurbani ove si svolge la convivenza sociale, preservando, garantendo e promuovendo la qualità della vita nelle comunità, migliorando le condizioni di vivibilità, la convivenza civile e la coesione sociale» .

2.2

DE SENA

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « ordinata e» .

2.3

Il Governo

Al comma 1, lettera a), sopprimere le parole: « ordinata e» .

2.4

VITALI

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « Enti Locali» inserire le seguenti: « e dalle Regioni» .

3.1

BIANCO

Al comma 1, premettere seguente:

«01. Con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per la stipula degli accordi finalizzati alle politiche integrate per la sicurezza» .

Conseguentemente, all'articolo 3, al comma 1, prima delle parole: « Il Sindaco» inserire le seguenti: « In base al decreto di cui al comma precedente» .

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 1, prima delle parole: « I Comuni» inserire le seguenti: « In base al decreto di cui al comma 01 del precedente articolo 3» .

Conseguentemente, all'articolo 4, al comma 3, prima delle parole: « Le Regioni» inserire le seguenti: « In base al decreto di cui al comma 01 del precedente articolo 3» .

3.2

D'ALIA

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. Con decreto del Ministro dell'interno, previa intesa in sede di Conferenza Unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalità per la stipula degli accordi finalizzati alle politiche integrate per la sicurezza» .

Conseguentemente, al comma 1, prima delle parole: « Il Sindaco» inserire le seguenti: « In base al decreto di cui al comma precedente» .

3.3

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 1, alinea, dopo le parole: « nell'ambito delle rispettive attribuzioni» , aggiungere le seguenti: « e fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana» .

3.4

VITALI

Al comma 1, lettera a), dopo le parole: « d'intesa con il Prefetto» inserire le altre: « e con il Presidente della Regione» .

3.5

INCOSTANTE

Al comma 1, lettera b), sostituire le parole: « dispongono, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, la collaborazione» con le seguenti: « concordano, su richiesta motivata dell'autorità provinciale di pubblica sicurezza, le modalità di collaborazione» .

3.6

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « per specifiche operazioni» , inserire le seguenti: « o progetti in materia di sicurezza» .

3.7

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. Compete alla Regione, ai fini della realizzazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana, promuovere il coordinamento degli accordi di cui all'articolo 4 e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel settore della sicurezza» .

3.8

[BODEGA](#), [MAZZATORTA](#), [MAURO](#)

Sostituire la rubrica dell'articolo 3 con la seguente: « (Promozione e coordinamento delle politiche integrate per la sicurezza urbana) » .

3.9

[PARDI](#)

Al comma 1, lettera b), sostituire la parola: « dispongono » con la seguente: « concordano » .

4.1

[D'ALIA](#)

Al comma 1, alinea, prima delle parole: « I Comuni » inserire le seguenti: « In base al decreto di cui al comma 01 del precedente articolo 3 » .

4.2

[BODEGA](#), [MAZZATORTA](#), [MAURO](#)

Al comma 1, lettera a), aggiungere, in fine, le seguenti parole: « tra la Polizia Locale e le Forze di Polizia dello Stato presenti sul territorio » .

4.3

[DE SENA](#)

Al comma 1, sostituire la lettera c) con la seguente:

« c) collaborazione tra le Forze di Polizia e le polizie locali, secondo le rispettive competenze, ai fini del controllo del territorio anche mediante l'integrazione degli interventi di emergenza » .

4.4

Il Governo

Al comma 1, lettera c), sopprimere le parole: « e delle eventuali attività di pattugliamento appiedato » .

4.5

[BODEGA](#), [MAZZATORTA](#), [MAURO](#)

Al comma 1, lettera e), dopo le parole: « ed altri operatori pubblici » , aggiungere le seguenti: « e privati » .

4.6

[BODEGA](#), [MAZZATORTA](#), [MAURO](#)

Al comma 1, lettera e), aggiungere, in fine, la seguente parola: « urbana » .

4.7

[BODEGA](#), [MAZZATORTA](#), [MAURO](#)

Al comma 2, lettera c), sopprimere le parole: « del dialogo e » .

4.8

[VITALI](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Le Regioni, nell'ambito delle proprie competenze, dei principi stabili dalle

proprie leggi regionali in materia, quando esistenti, e nel rispetto dei principi di sussidiarietà e adeguatezza, possono stipulare accordi nelle materie di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, con i Comuni, anche in forma associata, le Province e le città metropolitane, le Prefetture e altre pubbliche amministrazioni. Le Regioni possono altresì stipulare accordi con il Ministero dell'interno nei campi di intervento di cui ai commi 1 e 2» .

4.9

[BODEGA, MAZZATORTA, MAURO](#)

Sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Nello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito un apposito fondo per la realizzazione, sulla base di apposite convenzioni tra il Ministero dell'interno, le Regioni e gli Enti locali interessati, di iniziative per il potenziamento della sicurezza urbana e la tutela dell'ordine pubblico. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate le disposizioni per il riparto annuale delle risorse del fondo. Per il triennio 2010-2012, al suddetto Fondo è attribuita una dotazione di 100 milioni di euro annui; alla rideterminazione della dotazione del Fondo si provvede ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera h) della legge 31 dicembre 2009, n. 196» .

4.10

[D'ALIA](#)

Al comma 3 prima delle parole: « Le Regioni» inserire le seguenti: « In base al decreto di cui al comma 01 del precedente articolo 3» .

4.11

[BODEGA, MAZZATORTA, MAURO](#)

Sostituire la rubrica con la seguente: « (Accordi in materia di politiche integrate per la sicurezza urbana)» .

4.12

[PARDI](#)

Al comma 1, lettera e), sopprimere le parole: « ed altri operatori pubblici che cooperano allo sviluppo delle politiche di sicurezza» .

5.1

[BODEGA, MAZZATORTA, MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica, di cui all'articolo 20 della legge 10 aprile 1981, n. 121 procede, con cadenza almeno annuale, al monitoraggio e all'analisi dell'attuazione delle politiche in materia di sicurezza realizzate sul territorio e alla verifica dello stato di attuazione degli accordi di cui all'articolo 4, commi 1 e 3» .

5.2

[BODEGA, MAZZATORTA, MAURO](#)

Sostituire il comma 2 con il seguente:

« 2. In relazione ai risultati riscontrati in seguito alla verifica, i soggetti che hanno stipulato gli accordi di cui all'articolo 4 adottano le iniziative necessarie al fine di conseguire il raggiungimento degli obiettivi prefissati negli accordi adottati» .

5.3

[BODEGA, MAZZATORTA, MAURO](#)

Al comma 3, sostituire la parola: « associazioni » con la seguente: « privati » .

5.4

BIANCO

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 4. La Conferenza Unificata svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi attraverso un comitato tecnico paritetico composto da 3 rappresentanti designati dal Ministero dell'interno e da 3 rappresentanti designati rispettivamente uno dalle Regioni, uno dalle Province e uno dai Comuni designati dalla Conferenza Unificata» .

5.5

D'ALIA

Dopo il comma 3 aggiungere il seguente:

« 4. La Conferenza Unificata svolge un'azione complessiva di monitoraggio degli accordi attraverso un comitato tecnico paritetico composto da 3 rappresentanti designati dal Ministero dell'interno e da 3 rappresentanti designati rispettivamente uno dalle Regioni, uno dalle Province e uno dai Comuni designati dalla Conferenza Unificata» .

5.6

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Sostituire la rubrica con la seguente: « (Raccordo istituzionale per l'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana) » .

5.7

PARDI

Sopprimere il comma 3.

6.1

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Sostituire il comma 1 con i seguenti:

« 1. Ai fini dell'attuazione delle politiche integrate per la sicurezza urbana e conformemente al principio di leale collaborazione istituzionale, i comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato, anche al di fuori degli accordi di cui all'articolo 4, adottano misure volte a favorire il reciproco scambio di dati ed informazioni sulle attività di rispettiva competenza, ed in particolare sulle caratteristiche dei fenomeni criminosi che generano degrado e insicurezza.

2. Ai fini della verifica degli andamenti qualitativi e quantitativi dei fenomeni criminosi e del coordinamento dei servizi di controllo del territorio il Ministero dell'interno provvede ad identificare, con riferimento alla Polizia di Stato e all'Arma dei Carabinieri, le risorse di personale ordinariamente destinate alla sicurezza di ciascun territorio provinciale o di una regione nel suo insieme, con esclusione di quelle destinate a funzioni nazionali, di riserva o specializzate, dandone comunicazione ai presidenti delle regioni» .

Art. 7.

7.1

D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

7.2

BIANCO, DE SENA

Sopprimere l'articolo.

7.3

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

7.4

[BODEGA](#), [MAZZATORTA](#), [MAURO](#)

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 7. - (Conferenza regionale sulla sicurezza integrata) – 1. Al fine di promuovere il coordinamento e la partecipazione di tutti i soggetti coinvolti nel settore della sicurezza, le Regioni disciplinano l'istituzione, nel territorio di rispettiva competenza, di una Conferenza regionale sulla sicurezza integrata o di altro organismo di cooperazione cui è deputato il compito di promuovere la programmazione integrata degli interventi nel settore della sicurezza urbana, lo scambio di dati e di informazioni, la definizione di linee guida condivise.

2. Le Conferenze o gli organismi di cui al comma 1 si riuniscono con cadenza almeno annuale.

3. La composizione, le competenze e le modalità di funzionamento delle Conferenze o organismi di cui al presente articolo sono disciplinati da ciascuna Regione, garantendo un'adeguata rappresentanza a tutti i soggetti, pubblici e privati, coinvolti nelle politiche integrate di sicurezza» .

8.1

[BODEGA](#), [MAZZATORTA](#), [MAURO](#)

Al comma 1, premettere il seguente:

«01. In coerenza con l'articolo 117, comma 2, lettera p) della Costituzione, il presente capo detta disposizioni di indirizzo rivolte agli Enti locali per l'esercizio delle funzioni fondamentali in materia di polizia locale. Le Regioni e gli Enti locali provvedono, per quanto di rispettiva competenza, all'attuazione degli indirizzi di cui al presente capo, fatta salva l'applicazione delle disposizioni individuate dall'articolo 24, comma 3 fino all'adozione di una diversa disciplina da parte delle Regioni ed Enti locali interessati» .

8.2

[DE SENA](#)

Al comma 1, sostituire le parole: « l'ordinata e» con la seguente: « la» .

8.3

Il Governo

Al comma 1, sostituire le parole: « l'ordinata e» con la seguente: « la» .

8.4

[BODEGA](#), [MAZZATORTA](#), [MAURO](#)

Al comma 2, alinea, dopo le parole: « ovvero di quello degli enti associati» , inserire le seguenti: « o convenzionati» .

8.5

Il Governo

Al comma 2, lettera b), dopo le parole: « polizia edilizia» , aggiungere le seguenti: « dirette al controllo del rispetto delle norme in materia urbanistico edilizia al fine di garantire la tutela della qualità urbana e rurale» .

8.6

Il Governo

Al comma 2, sostituire la lettera g), con la seguente:

«g) ausilio alle Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco o del presidente della provincia, quando ne ritenga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità;» .

8.7

DE SENA

Al comma 2, sostituire la lettera g) con la seguente: «g) di ausilio alle forze di polizia» .

8.8

INCOSTANTE

Al comma 2, sostituire la lettera l) con la seguente:

«l) vigilanza e controllo relativamente ai tributi locali di competenza» .

8.9

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 2, lettera l), dopo le parole: « alle attività ispettive di vigilanza» , inserire le seguenti: « e di controllo» .

8.10

DE SENA

Al comma 2, lettera m) sopprimere le parole: « e di scorta» .

8.11

Il Governo

Al comma 2, lettera m), sopprimere le parole: « e di scorta» .

8.12

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole: « Lo Stato e» .

9.1

Il Governo

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Le qualifiche di agente, di addetto al controllo, di addetto al coordinamento e controllo e di comandante di polizia locale sono conferite dal sindaco, dal presidente della provincia o della città metropolitana all'atto della assunzione in ruolo, previo superamento del periodo di prova» .

Conseguentemente, sopprimere il comma 2, e al comma 3 sostituire l'alinea con la seguente: « Il personale della polizia locale ricopre le seguenti qualifiche:» .

9.2

INCOSTANTE

Al comma 3, sopprimere la lettera c).

9.3

VITALI

Al comma 4 sostituire le parole da: « Il prefetto» fino a: « requisiti» con le seguenti: « Il sindaco e il Presidente della Provincia o il Presidente della Città Metropolitana dopo aver conferito la qualifica di agente di pubblica sicurezza, ne danno comunicazione entro 60 giorni al Prefetto, il quale procede alla verifica dei seguenti requisiti» .

9.4

[BODEGA](#), [MAZZATORTA](#), [MAURO](#)

Sopprimere il comma 8.

9.5

[BODEGA](#), [MAZZATORTA](#), [MAURO](#)

Al comma 9, sostituire le parole: « Il Comandante della polizia locale» con le seguenti: « Il Comandante del Corpo della polizia locale e il Responsabile del Servizio di Polizia Locale» .

9.6

[BODEGA](#), [MAZZATORTA](#), [MAURO](#)

Al comma 9, primo periodo, dopo le parole: « verso il Sindaco» , inserire le seguenti: « o l'Assessore da lui delegato» .

9.7

[BODEGA](#), [MAZZATORTA](#), [MAURO](#)

Al comma 9, secondo periodo, sostituire le parole da: « dai superiori gerarchici» fino alla fine del periodo, con le seguenti: « dai soggetti di cui sopra nei limiti del loro stato giuridico e delle leggi e dei regolamenti locali» .

9.8

[BODEGA](#), [MAZZATORTA](#), [MAURO](#)

Al comma 10, primo periodo, sostituire le parole: « e dal regolamento del corpo» con le seguenti: « , dal regolamento del corpo e dai regolamenti locali» .

9.9

[BODEGA](#), [MAZZATORTA](#), [MAURO](#)

Al comma 10, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « Al fine di favorire lo svolgimento delle funzioni operative sul territorio, le attività amministrative connesse allo svolgimento dei compiti di Polizia Locale sono svolte dal personale amministrativo degli Enti locali, salvo che le attività siano immediatamente correlate alle violazioni accertate» .

10.1

[BODEGA](#), [MAZZATORTA](#), [MAURO](#)

Al comma 2, dopo le parole: « nell'esercizio delle funzioni di competenza,» , inserire le seguenti: « inclusa la potestà regolamentare di cui all'articolo 117, comma 6 della Costituzione, disciplinano,» .

10.2

[D'AMBROSIO LETTIERI](#)

Al comma 2, sostituire le parole: « del servizio» , con le seguenti: « dei dipendenti servizi» .

10.3

Il Governo

Al comma 4, primo periodo, dopo le parole: « polizia locale» inserire le seguenti: « , in funzione di ufficiale o agente di polizia giudiziaria, nei limiti di cui all'articolo 57, comma 1, lettera b-bis), e comma 2, lettera b), del codice di procedura penale, come modificato dall'articolo 25, comma 2» .

10.4

[DE SENA](#)

Al comma 7, sostituire le parole: « quelle nazionali» con le seguenti: « le Forze di polizia» .

10.5

Il Governo

Al comma 7, sostituire le parole: « quelle nazionali» , con le seguenti: « le Forze di polizia» .

10.6

[BODEGA, MAZZATORTA, MAURO](#)

Sostituire il comma 8 con il seguente:

« 8. Nell'esercizio delle attività derivanti dagli accordi di cui all'articolo 4 o per specifiche indagini, i limiti territoriali di esercizio delle funzioni di Polizia locale nel territorio di competenza dell'ente o degli enti associati possono essere superati» .

10.7

[PARDI](#)

Sopprimere il comma 5.

11.1

[BODEGA, MAZZATORTA, MAURO](#)

Sopprimere il comma 2.

12.1

[INCOSTANTE](#)

Al comma 1, alinea, dopo le parole: « polizia amministrativa locale» inserire le seguenti: « , ferme restando le competenze di cui all'articolo 11 della presente legge,» .

12.2

[INCOSTANTE](#)

Al comma 1, lettera b) dopo le parole: « Corpi di polizia locale» inserire le seguenti: « presso i Comuni, le province e le città metropolitane» .

12.3

[D'ALIA](#)

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « per la costituzione del corpo stesso, che» inserire le seguenti: « ad eccezione delle Unioni di Comuni» .

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1 lettera b), sostituire la parola: « quindici» con la seguente: « dieci» .

12.4

BIANCO

Al comma 1, lettera b), dopo le parole: « per la costituzione del corpo stesso, che» , inserire le seguenti: « ad eccezione delle Unioni di Comuni» .

Conseguentemente, all'articolo 12, comma 1, lettera b), sostituire la parola: « quindici» con la seguente: « dieci» .

12.5

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 1, lettera b), sopprimere le seguenti parole: « che non può comunque essere inferiore a quindici operatori, escluso il Comandante» .

12.6

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 1, lettera d), sopprimere il seguente periodo: « Le uniformi devono essere tali da escludere la stretta somiglianza con le uniformi delle Forze di polizia dello Stato» .

12.7

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 1, sostituire la lettera f) con la seguente:

« f) la formazione e l'aggiornamento professionale del personale neo assunto e di quello già in servizio, mediante strutture formative regionali o interregionali di polizia locale alla cui costituzione e funzionamento collabora il Prefetto della provincia» .

12.8

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 1, lettera f), sopprimere le parole: « , mediante la costituzione di strutture formative regionali o interregionali di polizia locale» .

12.9

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Sopprimere il comma 2.

12.10

D'ALIA

Al comma 3, sostituire le parole: « Conferenza delle regioni e delle province autonome» con le seguenti: « Conferenza Unificata» .

12.11

BIANCO

Al comma 3, sostituire le parole: « Conferenza delle regioni e delle province autonome» con le seguenti: « Conferenza Unificata» .

12.12

PARDI

Al comma 1, alinea, premettere le seguenti parole: « Ferme restando le competenze previste dall'articolo 11» .

12.13

PARDI

Al comma 1, sopprimere la lettera a).

12.14

INCOSTANTE

Al comma 1, lettera b) dopo la parola: « locale » inserire le seguenti: « presso i Comuni, le province e le città metropolitane ».

13.1

D'ALIA

Al comma 1, dopo le parole: « le Regioni » inserire la seguente: « incentivano ».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

13.2

BIANCO

Al comma 1, dopo le parole: « le Regioni » inserire la seguente: « incentivano ».

Conseguentemente sopprimere i commi 2 e 3.

13.3

Il Governo

Apportate le seguenti modificazioni:

al comma 1, dopo le parole: « in forma associata » aggiungere, in fine, le seguenti: « , fatto salvo quanto previsto dal comma 3-bis » ;

dopo il comma 3, aggiungere il seguente:

« 3-bis. Le funzioni della polizia locale sono obbligatoriamente esercitate in forma associata da parte dei comuni con popolazione fino a 3.000 abitanti. » .

13.4

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 1, aggiungere, in fine, le seguenti parole: « ovvero la realizzazione di altre forme di gestione associata del servizio, » .

13.5

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Sopprimere i commi 2 e 3.

14.1

D'ALIA

Sopprimere l'articolo.

14.2

INCOSTANTE, DE SENA, BIANCO

Sopprimere l'articolo.

14.3

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 1, sopprimere le parole: « Gli enti locali diversi dai Comuni, dalle Province e dalle Città Metropolitane, nonché » .

14.4

Il Governo

Al comma 1 sopprimere le parole: « , gli enti di gestione dei parchi e delle riserve naturali regionali, di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394,» .

14.5

PARDI

Sopprimere l'articolo.

15.1

INCOSTANTE

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 15. - (Elenchi di evidenza pubblica dei Comandanti di corpo). – 1. Le Regioni provvedono all'istituzione e all'aggiornamento degli elenchi regionali di evidenza pubblica dei Comandanti dei corpi di polizia locale di cui all'articolo 9, comma 1, e degli idonei allo svolgimento della funzione.

2. L'incarico di comandante di corpo, individuato ai sensi della vigente normativa per l'accesso al pubblico impiego, può essere attribuito solo a personale di comprovata formazione ed esperienza all'interno della polizia locale con riferimento ai compiti specifici affidati, scelto tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1.

3. L'idoneità di cui al comma 1 si consegue previo superamento di uno specifico corso formativo organizzato dalle Regioni e disciplinato dalla Conferenza Unificata ai sensi dell'articolo 9, comma 2, lettera c), del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.

4. In sede di prima applicazione sono considerati idonei e sono iscritti all'elenco di cui al comma 1 a semplice richiesta degli stessi:

a) i comandanti dei corpi di polizia municipale di cui all'articolo 7 comma 1 della legge 7 marzo 1986, n. 65 in servizio al momento della approvazione della presente legge, ovvero che lo sono stati precedentemente per almeno 1 anno consecutivo;

b) i dirigenti di polizia locale inquadrati nella relativa pianta organica che svolgono o hanno svolto le funzioni di cui agli articoli 3 e 5 della legge 7 marzo 1986, n. 65» .

15.2

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 15. - (Albi dei comandanti). – 1. Le regioni istituiscono entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge l'albo dei comandanti dei corpi di polizia locale, determinando, previo confronto con le organizzazioni sindacali rappresentative, i criteri per la qualificazione e per l'accesso a detto profilo.

2. Le regioni riconoscono reciprocamente i rispettivi albi dei comandanti» .

15.3

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 1, premettere il seguente:

« 01. Il Comando del Corpo o la responsabilità del Servizio di Polizia locale è affidata a personale di comprovata professionalità ed esperienza maturata all'interno dei Corpi e dei Servizi di Polizia locale o all'interno delle Forze di Polizia dello Stato» .

16.1

D'ALIA

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 16. - (Ausiliari di polizia amministrativa in materia ambientale). – 1. I

comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia ambientale e di tutela dell'igiene urbana a dipendenti comunali o delle società di gestione dei servizi di igiene del territorio o di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi di infrazione alle norme dei regolamenti o delle ordinanze comunali ed all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Al personale di cui al comma 1 sono attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento nelle violazioni con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

3. La qualifica, di cui al comma 1, è attribuita con provvedimento nominativo, con rilascio di apposita tessera di riconoscimento, previo superamento di un esame di qualificazione, a personale in possesso dei requisiti della scuola dell'obbligo, della idoneità fisica per svolgere la funzione e dell'accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali analoghi a quelli richiesti per il personale comunale.

4. Per il servizio di pulizia meccanica delle strade, al personale di cui al comma 1 può essere conferita anche la competenza ad accertare le violazioni in materia di divieto di sosta istituito temporaneamente e di rimozione dei veicoli ove prevista, a norma dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in strade o tratti di strade per esigenze di pulizia, ovvero nel caso di cui al comma 2, lettera n) dell'articolo 158 dello stesso decreto.

5. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente dal Comando della polizia locale».

16.2

BIANCO

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 16. - (Ausiliari di polizia amministrativa in materia ambientale). – 1. I comuni possono, con provvedimento del sindaco, conferire funzioni di prevenzione e accertamento delle violazioni in materia ambientale e di tutela dell'igiene urbana a dipendenti comunali o delle società di gestione dei servizi di igiene del territorio o di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti solidi urbani, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, nei casi di infrazione alle norme dei regolamenti o delle ordinanze comunali ed all'articolo 192 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

2. Al personale di cui al comma 1 sono attribuite le funzioni di prevenzione ed accertamento delle violazioni con l'efficacia di cui agli articoli 2699 e 2700 del codice civile.

3. La qualifica, di cui al comma 1, è attribuita con provvedimento nominativo, con rilascio di apposita tessera di riconoscimento, previo superamento di un esame di qualificazione, a personale in possesso dei requisiti della scuola dell'obbligo, della idoneità fisica per svolgere la funzione e dell'accertamento dell'assenza di precedenti o pendenze penali analoghi a quelli richiesti per il personale comunale.

4. Per il servizio di pulizia meccanica delle strade, al personale di cui al comma 1 può essere conferita anche la competenza ad accertare le violazioni in materia di divieto di sosta istituito temporaneamente e di rimozione dei veicoli ove prevista, a norma dell'articolo 7, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 e successive modificazioni, in strade o tratti di strade per esigenze di pulizia, ovvero nel caso di cui al comma 2, lettera n) dell'articolo 158 dello stesso decreto.

5. Il personale di cui al presente articolo dipende operativamente dal Comando della polizia locale».

16.3

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 2, sopprimere il primo periodo.

16.4

D'AMBROSIO LETTIERI

Al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « I requisiti e le attività del personale appartenente alle società di gestione dei parcheggi sono disciplinati da apposito regolamento del comando della polizia municipale, da adottarsi entro due mesi dell'entrata in vigore della presente legge» .

16.0.1

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Dopo l'articolo 16, inserire il seguente:

« Art. 16-bis.

(Funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale)

1. Le Regioni promuovono l'esercizio di funzioni ausiliarie di polizia amministrativa locale mediante l'uso di istituti di vigilanza privata ovvero di personale volontario dotato di adeguata copertura assicurativa e formazione per funzioni di vigilanza, finalizzate unicamente ad attivare gli organi di polizia locale o le forze dell'ordine competenti per territorio.

2. Il personale coinvolto nelle funzioni ausiliarie di cui al comma 1 opera sulla base delle indicazioni del responsabile del servizio di polizia locale.

3. All'articolo 3, comma 42 della legge 15 luglio 2009, n. 94, le parole: "a carico della finanza pubblica" sono sostituite dalle seguenti: "a carico del bilancio dello Stato"» .

17.1

Il Governo

Sostituire l'articolo con il seguente:

« Art. 17. - (Armamento del personale della polizia locale). – 1. Il personale della polizia locale, al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza, porta senza licenza le armi di cui è dotato in relazione al tipo di servizio, secondo le modalità disciplinate con decreto del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2. Con il decreto di cui al comma 1 sono stabiliti:

- a) i requisiti fisici, psichici ed attitudinali richiesti per l'affidamento delle armi;
- b) il numero e la tipologia delle armi in dotazione;
- c) i casi di divieto di detenzione delle armi;
- d) le modalità di tenuta e custodia delle armi;
- e) i criteri per l'addestramento all'uso delle armi presso i poligoni autorizzati;
- f) l'armamento e gli strumenti di autodifesa destinati alla dotazione di reparto della polizia locale» .

17.2

VITALI

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Il personale appartenente alla polizia locale al quale è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza porta le armi di cui è dotato nel territorio del territorio della Regione in cui si trova l'ente presso il quale presta servizio, nonché, limitatamente alle esigenze di servizio, anche fuori da tale territorio» .

17.3

INCOSTANTE

Sopprimere l'ipotesi A).

17.4

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

All'ipotesi B), al comma 1, dopo le parole: « dell'ente o degli enti associati» , aggiungere le seguenti: « secondo quanto stabilito dai regolamenti locali ovvero, in mancanza,» .

17.5

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

All'ipotesi B), al comma 3, aggiungere, in fine, il seguente periodo: « L'addestramento, l'assegnazione in uso e le modalità di impiego degli strumenti di autotutela sono demandati al Comandante del Corpo o al Responsabile del Servizio di Polizia Locale» .

17.6

PARDI

Sopprimere l'ipotesi A).

Conseguentemente, all'ipotesi B), sostituire il comma 3 con il seguente:

« 3. Gli operatori di polizia locale possono essere dotati di strumenti di autotutela che non siano classificati come armi» .

18.1

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

Conseguentemente, sopprimere il comma 4 dell'articolo 24.

19.1

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Al comma 2, sostituire il primo periodo con il seguente: « Le Regioni provvedono all'istituzione di un numero unico regionale a tre cifre per l'accesso alle sale operative delle polizie locali e ne disciplinano l'utilizzo» .

19.2

Il Governo

Al comma 2, secondo periodo, sostituire le parole: « Forze di polizia» con le seguenti: « polizie locali» .

20.1

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

20.2

INCOSTANTE, VITALI

Sopprimere l'ipotesi A).

20.3

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

All'ipotesi B), al comma 4, sostituire le parole da: « la contrattazione integrativa per la polizia locale» fino alla fine del periodo con le seguenti: « la contrattazione integrativa per la polizia locale definisce una quota di salario accessorio, anche utilizzando fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione» .

20.4

PARDI

Sopprimere l'ipotesi A).

Conseguentemente, sostituire l'ipotesi B), con la seguente:

« ipotesi B):

1. Il rapporto di lavoro del personale di polizia locale è disciplinato dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

2. Ai sensi dell'articolo 40, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, nell'ambito del comparto di riferimento viene istituita una apposita sezione nella quale definire gli istituti economici e normativi peculiari per la polizia locale. In sede di contrattazione nazionale possono essere utilizzate fonti di finanziamento aggiuntive derivanti da entrate a specifica destinazione.

3. Il contratto nazionale disciplina le modalità specifiche per la contrattazione integrativa relativa ai corpi intercomunali» .

21.1

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

22.1

Il Governo

Sostituire l'articolo 22 con il seguente:

« Art. 22. – (Accesso della polizia locale alle banche dati del Ministero dell'Interno, del Pubblico Registro Automobilistico e della Direzione Generale della Motorizzazione Civile). – 1. All'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 68, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Disposizioni relative ai servizi di polizia stradale della polizia locale";

b) il comma 1, è sostituito dal seguente:

"1. Il personale della polizia locale addetto ai servizi di polizia stradale, qualora in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza, accede ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile e può accedere allo schedario dei veicoli rubati e allo schedario dei documenti d'identità rubati o smarriti, nonché, quando procede al controllo ed all'identificazione delle persone, alle informazioni relative ai provvedimenti di ricerca o di rintraccio delle persone fisiche, contenuti nel Centro elaborazione dati di cui all'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121, in deroga a quanto previsto dal successivo articolo 9 della legge 121.";

c) dopo il comma 1, è inserito il seguente:

"1.1. Il personale della polizia locale dei Comuni, in possesso della qualifica di agente di pubblica sicurezza può altresì accedere alle informazioni concernenti i permessi di soggiorno rilasciati e rinnovati, in relazione a quanto previsto dall'articolo 54, comma 5-bis, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, e successive modificazioni.".

2. I collegamenti, anche a mezzo della rete informativa telematica dell'Associazione nazionale dei comuni italiani (ANCI), per l'accesso ai dati ed alle informazioni di cui all'articolo 16-quater del decreto-legge 18 gennaio 1993, n. 8, convertito dalla legge 19 marzo 1993, n. 613, conseguenti alle modifiche di cui al comma 1, lettera b), sono effettuati con le modalità stabilite con uno o più decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti l'ANCI e l'Unione province d'Italia (UPI). I collegamenti relativi all'accesso del personale della polizia locale delle Province ai sistemi informativi automatizzati del pubblico registro automobilistico e della Direzione generale della motorizzazione civile sono effettuati con le modalità stabilite con decreto del Ministro dell'interno, adottato di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze e del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito l'UPI e l'Automobile club d'Italia.

3. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge sono apportate le occorrenti modificazioni al regolamento previsto dall'articolo 11, primo comma, della legge 1° aprile 1981, n. 121, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1982, n. 378» .

22.2

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Sostituire la rubrica del Capo III con la seguente:

« NORME DI INDIRIZZO IN MATERIA DI SVOLGIMENTO DELLE FUNZIONI DI POLIZIA LOCALE » .

22.0.1

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Dopo l'articolo 22, inserire il seguente:

« Art. 22-bis.

(Potere di fermo di polizia giudiziaria)

1. All'articolo 349, comma 4 del codice di procedura penale, sono apportate le seguenti modifiche:

a) dopo le parole: "sufficienti elementi per ritenerne la falsità", inserire le seguenti: "ovvero opponga resistenza allo svolgimento dell'attività finalizzata all'accertamento dei fatti";

b) le parole: "non oltre le dodici ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le ventiquattro ore" sono sostituite con le seguenti: "non oltre le ventiquattro ore ovvero, previo avviso anche orale al pubblico ministero, non oltre le quarantotto ore".

2. Le disposizioni di cui all'articolo 349 del codice di procedura penale si applicano anche alla Polizia locale, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria.

3. Ai fini di cui al comma 2, gli Enti locali possono autorizzare la destinazione di specifici locali interni alle sedi della Polizia locale alle procedure di identificazione di cui all'articolo 349, comma 4 del codice di procedura penale» .

22.0.2

VICARI

Dopo l'articolo inserire il seguente:

« Art. 22-bis.

1. Al fine di coprire la vacanza di 510 posti nei ruoli dei Commissari della Polizia di Stato, il Ministero dell'Interno dovrà bandire, entro tre mesi dalla data di emanazione del presente provvedimento, un concorso straordinario per soli titoli, secondo le modalità indicate nei seguenti commi.

2. Il personale del ruolo degli ispettori proveniente dal 1° corso straordinario Ispettori della Polizia di Stato che riveste la qualifica di « Ispettore Superiore Sostituto Ufficiale di P.S. Sostituto Commissario », munito del prescritto titolo di diploma di laurea magistrale, in giurisprudenza o in scienze politiche è inquadrato "ope legis" nella qualifica di Vice Questore Aggiunto del ruolo dei Commissari. Per il predetto personale l'eventuale corso di perfezionamento dovrà essere di durata non superiore ai due mesi.

3. Il personale del ruolo degli ispettori proveniente dal 1° corso straordinario Ispettori della Polizia di Stato che riveste la qualifica di "Ispettore Superiore Sostituto Ufficiale di PS Sostituto Commissario", munito del titolo di diploma di scuola media superiore è inquadrato "ope legis" nella qualifica di Commissario Capo del ruolo dei Commissari. Per il predetto personale l'eventuale corso di perfezionamento dovrà essere di durata non superiore ai quattro mesi.

4. L'inquadramento nei ruoli direttivi della Polizia di Stato, dovrà avvenire sulla base dell'anzianità di servizio maturata, dei riconoscimenti ottenuti, delle note di

qualifiche annuali riportate, dei titoli posseduti e degli incarichi svolti. In considerazione della mancata istituzione del ruolo direttivo speciale previsto dal decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, l'anzianità nel ruolo direttivo avrà decorrenza esclusivamente giuridica e non economica, da questa data per coloro che sono in possesso del diploma di laurea. Per il restante personale l'anzianità di servizio esclusivamente giuridica e non economica sarà computata al 50 per cento a partire dalla medesima data.

5. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 4 pari a 1 milione di euro per l'anno 2010, e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione percentuale lineare uniforme delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

6. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo.».

22.0.3

VICARI

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

« Art. 22-bis.

1. Alla Tabella n. 2 del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298 è apportata la seguente modifica: "in corrispondenza della colonna 4, denominata 'Promozione ad anzianità', la cifra: "12" è sostituita dalla seguente: "7".

2. Al fine di preservare l'armonico sviluppo del ruolo, l'anzianità di grado degli ufficiali promossi ai gradi di "maggiore" e "capitano" in applicazione della presente legge, sarà eventualmente rideterminata in considerazione del maggiore tempo trascorso nei gradi di "tenente" e "capitano" per effetto delle disposizioni abrogate di cui alla tabella n. 2 allegata al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 298.

3. Agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, paria 1 milione di euro per l'anno 2010, e a 2 milioni di euro a decorrere dall'anno 2011, si provvede mediante corrispondente riduzione percentuale lineare uniforme delle dotazioni finanziarie delle missioni di spesa di ciascun Ministero. Dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 60, comma 2, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.

4. Ai sensi dell'articolo 17, comma 12, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, il Ministro della difesa provvede al monitoraggio degli oneri di cui alla presente legge e riferisce in merito al Ministro dell'economia e delle finanze. Nel caso si verifichino o siano in procinto di verificarsi scostamenti rispetto alle previsioni di cui al comma 1, fatta salva l'adozione dei provvedimenti di cui all'articolo 11, comma 3, lettera l), della legge n. 196 del 2009, il Ministro dell'economia e delle finanze, sentito il Ministro della difesa, provvede, con proprio decreto, alla riduzione, nella misura necessaria alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attività di monitoraggio, delle dotazioni finanziarie di parte corrente iscritte, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5, lettera b), della legge n. 196 del 2009, nel programma "Programmazione economico-finanziaria e politiche di bilancio" della missione "Politiche economico-finanziarie e di bilancio" dello stato di previsione del Ministero

dell'economia e delle finanze. Il Ministro dell'economia e delle finanze riferisce inoltre senza ritardo alle Camere con apposita relazione in merito alle cause degli scostamenti e all'adozione delle misure di cui al secondo periodo» .

23.1

Il Governo

Sopprimere l'articolo.

23.2

[BODEGA, MAZZATORTA, MAURO](#)

Sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno è istituito, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, il Fondo per le politiche integrate di sicurezza urbana. Per la dotazione del fondo di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2010, 2011 e 2012» .

Conseguentemente, al comma 2, sostituire la parola: « tre » con la seguente: « cento » .

24.1

[BODEGA, MAZZATORTA, MAURO](#)

Dopo il comma 1, inserire il seguente:

« 1-bis. Le disposizioni di cui all'articolo 8, comma 5, all'articolo 9, comma 6 e comma 10, secondo periodo, all'articolo 10, comma 6 e comma 9, all'articolo 12, comma 1, lettera b) (limitatamente alle parole: » individuandone i requisiti, fra i quali anche il numero minimo di operatori necessari per la costituzione del corpo stesso, che non può comunque essere inferiore a quindici operatori, escluso il Comandante«), all'articolo 13, comma 2 e comma 3, all'articolo 15, comma 2 (limitatamente alle parole: » scelto tra coloro che sono inseriti negli elenchi di cui al comma 1«), comma 3 e comma 4, all'articolo 16, comma 2, all'articolo 17, commi 2 e 3, all'articolo 18, comma 2, all'articolo 19, commi 1 e 2, secondo periodo, e all'articolo 24; commi 3, 4, 5, 6 e 7 della presente legge si applicano fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni adottate dalle Regioni ai sensi del comma 1, nonché degli ulteriori regolamenti adottati dagli Enti locali ai sensi dell'articolo 10, comma 2» .

24.2

[INCOSTANTE](#)

Dopo il comma 6, aggiungere il seguente:

« 6-bis. Le previsioni di cui all'articolo 15 si applicano a partire dalla conclusione del primo corso formativo di cui al comma 3 del medesimo articolo» .

25.1

Il Governo

Apportare le seguenti modificazioni:

– sostituire il comma 1 con il seguente:

« 1. Le disposizioni di cui alla legge 7 marzo 1986, n. 65, nelle materie appartenenti alla legislazione regionale, continuano ad applicarsi, in ciascuna Regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali. Gli articoli 1, 2, 3, 4, 5, 6, 11 e 12 della legge 7 marzo 1986, n. 65, sono abrogati » ;

– al comma 2, lettera a), capoverso b-bis), dopo le parole: « polizia locale » aggiungere, in fine, le seguenti: « , nei limiti delle proprie attribuzioni e del territorio dell'ente di appartenenza, nonché, quando necessario per l'espletamento delle medesime attribuzioni, anche fuori da tale territorio » ;

– al comma 5, sopprimere la lettera a) ;

– sopprimere il comma 7.

Conseguentemente all'articolo 8, sopprimere il comma 5.

25.2

VITALI

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 6-bis. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano o di Conferenza Stato-città ed autonomie locali, da adottarsi entro 90 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il personale delle polizie locali viene escluso dall'obbligo di cui all'articolo 55-novies del decreto legislativo 165/2001» .

Tit.1

BODEGA, MAZZATORTA, MAURO

Sostituire il titolo con il seguente: « Norme di indirizzo in materia di politiche integrate per la sicurezza urbana» .